



COMUNE DI ARDENNO

Provincia di Sondrio

**P.zza Roma, 10 23011 Ardenno (SO) – telefono 0342/660370 – fax 0342/662068
P. IVA 00114430143 - e.mail acardenno@provincia.so.it**

**REGOLAMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI E PRESTAZIONI
DI SERVIZI IN CAMPO
SOCIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28 settembre 2004

I N D I C E

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale**
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 3 - Interventi e prestazioni**
- Art. 4 - Servizi socio-educativi**

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica**
- Art. 6 - Definizione di reddito**
- Art. 7 - Definizione di patrimonio**
- Art. 8 - Indicatore situazione economica (I.S.E.)**
- Art. 9 - Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)**

CAPO III - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI - MINIMO VITALE

- Art. 10 - Diritto alle prestazioni**
- Art. 11 - Criteri di accesso**
- Art. 12 - Servizi disciplinati**
- Art. 13 - Disponibilità dei servizi**
- Art. 14 - Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni social**
- Art. 15 - Elementi delimitanti stato di bisogno**
- Art. 16 - Definizione di "minimo vitale"**
- Art. 17 - Caratteristiche degli interventi**
- Art. 18 - Assistenza economica**
- Art. 19 - Destinatari dell'assistenza economica**
- Art. 20 - Modalità di presentazione della domanda**
- Art. 21 - Beni mobili registrabili**
- Art. 22- Istruttoria della domanda**
- Art. 23 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**
- Art. 24 - Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti**
- Art. 25 - Ricorsi**

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 26 - Definizione di assistenza domiciliare**
- Art. 27 - Finalità**
- Art. 28 - Prestazioni**
- Art. 29 - Ammissione al servizio**
- Art. 30 - Criteri di ammissione**
- Art. 31- Partecipazione al costo del servizio**
- Art. 32 - Parenti tenuti agli alimenti**
- Art. 33 - Ricorsi**

Art. 34 - Pasti a domicilio

CAPO V - STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 35 - Inserimento anziani in strutture protette – Definizione

Art. 36 - Finalità

Art. 37 - Domanda ed istruttoria

Art. 38 - Retta a carico dell'anziano

Art. 39 - Recupero del credito

Art. 40 - Concorso dei parenti obbligati

Art. 41- Ammissione a beneficio

Art. 42 - Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali

Art. 43 - Inserimento lavorativo in ambiente protetto - Definizione

Art. 44 - Destinatari

Art. 45 - Modalità di attuazione

CAPO VI - INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO

Art. 46 - Fondo sociale per l'affitto – Definizione

Art. 47 - Domanda ed istruttoria

CAPO VII - PROVVIDENZE SPECIFICHE

Art. 48 - Inserimento occupazionale anziani

Art. 49 - Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Art. 50 - Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo

Art. 51 - Interventi socio-assistenziali a favore di minori

Art. 52 - Interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria

Art. 53 - Assistenza sociale a favore di soggetti appartenenti a specifiche categorie

di invalidi indicati da leggi speciali

Art. 54 - Interventi per le dipendenze

Art. 55 - Interventi per le devianze

Art. 56 - Composizione nucleo familiare

CAPO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 57 - Utilizzo dei dati personali

Art. 58 - Volontariato

Art. 59 - Registro del volontariato

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della legge n. 328/2000 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; con l'art. 13 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, n. 142; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano, di norma, i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3-5-2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

Art. 3 - Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune, autonomamente o in convenzione o in attuazione di disposizioni statali o regionali, compatibilmente con le risorse di bilancio, può attivare:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) un fondo sociale per le spese di affitto;
- 6) progetti individuali per le persone disabili;
- 7) interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema;
- 8) interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio;
- 9) prestazioni integrate di tipo socio educativo;
- 10) inserimento degli immigrati;
- 11) prevenzione delle droghe;

Art. 4 - Servizi socio-educativi

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 5 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a

domanda individuale:

- a) frequenza scuole dell'infanzia comunale;
- b) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
- c) soggiorni estivi marini o montani per alunni delle scuole elementari;
- d) soggiorni estivi marini o montani per anziani;
- e) mense scolastiche.

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando reddito e patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%
- maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 6 - Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 7 - Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 8 - Indicatore situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della

situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 9 - Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs n. 109/98.

CAPO III - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI - MINIMO VITALE

Art. 10 - Diritto alle prestazioni

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i residenti, nonché gli stranieri individuati dalla L.R. 7/01/1986 n. 1, art. 9.

Art. 11 - Criteri di accesso

Le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificatamente indicati. Pertanto potranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi e alle misure disponibili.

Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di informazione.

Le persone e le famiglie saranno chiamate a concorrere al costo dei servizi in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

Art. 12 - Servizi disciplinati

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 13 - Disponibilità dei servizi

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o che ne richiedano l'accesso, avendo i requisiti per poterne beneficiare.

Art. 14 - Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 15 - Elementi delimitanti stato di bisogno

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Spetta all'Amministrazione comunale valutare lo stato di bisogno anche tramite il servizio informativo dei vigili urbani e quello del servizio sociale territoriale.

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica. In via eccezionale l'istruttoria può essere promossa d'ufficio.

Art. 16 - Definizione di "minimo vitale"

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di Euro 6.198,00 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art. 17 - Caratteristiche degli interventi

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 18 - Assistenza economica

1) L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura; è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e può avere il carattere della

continuità (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o della straordinarietà (per occasionali situazioni di emergenza) o di specificità, (in quanto finalizzata ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia). L' intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

2) Gli interventi economici possono essere erogati anche per le seguenti iniziative:

- erogazione di somme per spese personali in favore di persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie;
- concessione di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo.

3) L' assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

4) I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovano in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico. La prestazione economica deve assicurare al soggetto di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza e decoro.

Art. 19 - Destinatari dell'assistenza economica

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui agli articoli precedenti, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune. Possono, altresì, beneficiare degli aiuti coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 16.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di Euro 300,00 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino ad Euro 5.000,00.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento. Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75%.

Art. 20 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all'Amministrazione Comunale corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4-1-1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 21 - Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 22- Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

L'assistente Sociale cui è affidato il caso redige un progetto di intervento che è sottoposto al vaglio della Giunta Municipale.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 23 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 24 - Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti

Il Responsabile del Servizio sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale ed approvato dalla Giunta e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 25 - Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Giunta municipale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 26 - Definizione di assistenza domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 27 - Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 28 - Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 29 - Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dalla Giunta sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso sentiti anche eventuali parenti tenuti agli alimenti.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli

artt. 8 e 9 del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 30 - Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 31- Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio in base alle classi di reddito ed alle percentuali stabilite annualmente dalla Giunta Municipale.

La valutazione della condizione economica deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita e dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 32 - Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 23.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in base agli accordi preventivamente assunti in sede di istruttoria della domanda. La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

Art. 33 - Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla Giunta comunale entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

Art. 34 - Pasti a domicilio

Il Comune può attivare un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dalla Giunta che determina anche il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovano nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia. Negli altri casi è a pagamento.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art. 5 e seguenti del presente regolamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura prevista per l'assistenza domiciliare.

CAPO V - STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 35 - Inserimento anziani in strutture protette – Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 35.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 36 - Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 37 - Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 5 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18-6-1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6-5-1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale dovranno necessariamente essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 38 - Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito,

proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 3.000,00; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;

- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 39 - Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 1.000,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 40 - Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 23. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, in base agli accordi preventivamente assunti in sede di istruttoria della domanda.

Art. 41- Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Giunta in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

Art. 42 - Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8-11-2000, n. 328, il ricovero di inabili presso strutture residenziali poste in Comune diverso da quello di residenza dell'inabile, pone a

carico dello stesso Comune di residenza la eventuale spesa per il pagamento della retta di ricovero.

Art. 43 - Inserimento lavorativo in ambiente protetto - Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 44 - Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza del Comune.

Art. 45 - Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

CAPO VI - INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO

Art. 46 - Fondo sociale per l'affitto – Definizione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto. L'ammissione al servizio è subordinata all'ottenimento dei benefici di cui alla L.R. vigente in materia.

Art. 47 - Domanda ed istruttoria

Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente il bando con le modalità per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Sociale Comunale attraverso un CAF accerterà l'esistenza o meno del diritto.

CAPO VII - PROVVIDENZE SPECIFICHE

Art. 48 - Inserimento occupazionale anziani

- 1) Al fine di evitare il rischio di emarginazione e il senso di frustrazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo la messa in pensione, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività che servano ad occuparlo parzialmente durante la giornata, dietro corrispettivo di modesti compensi.
- 2) Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio;
- 3) L'intervento occupazionale a favore degli anziani è concesso entro determinati limiti di età e di redditi.
- 4) Le attività da svolgere da parte degli anziani sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:
 - la custodia di parchi e giardini;
 - assistenza in biblioteca e saloni per mostre;
 - regolare il traffico all'uscita delle scuole elementari e medie;
 - piccole assistenze domiciliari a persone non autosufficienti;
 - disbrigo modeste mansioni di usciere e consegna corrispondenza dell'Ente.
- 5) L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano oltre un ragionevole periodo di tempo giornaliero che può essere individuato in tre ore.
Deve essere stabilito un compenso orario.

Art. 49 - Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

- 1) Il servizio sociale in argomento ha lo scopo fondamentale di prestare assistenza economica, e non solo economica, in favore di famiglie bisognose dei detenuti e alle vittime del delitto.
Il servizio assistenziale è apprestato anche nei confronti degli ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambito familiare e nella società.
- 2) L'espletamento delle formalità per la individuazione dello stato di bisogno, per i soggetti sopraindicati, è compito del servizio sociale dell'Ente che, nella circostanza, si avvarrà anche degli organi specifici del Ministero di Grazia e Giustizia presenti nell'ambito territoriale.
- 3) Il Comune è tenuto anche a prestare assistenza sociale a favore di minori verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte della Autorità giudiziaria minorile.
Tali interventi possono tradursi in:
 - adozione dei provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco;
 - contestuale segnalazione di casi alla Magistratura minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
 - assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi compresa la rappresentanza legale del minore;
 - vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l'Autorità giudiziaria competente;
 - vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al VI comma dell'art. 19 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti all'affidamento del minore al servizio sociale (art. 25 della legge del 25 luglio 1956, n. 888) dando esecuzione alla prescrizione della Autorità giudiziaria;
- collaborazione con l'Autorità giudiziaria per lo studio dei soggetti in età evolutiva, irregolari nella condotta e nel carattere, in carcerazione preventiva o in espiazione di pene e nel sostegno psicologico degli stessi al momento della dimissione dall'Istituto carcerario.

Art. 50 - Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo

1) Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico, familiare e sociale, nell'ambito familiare e individuale.

2) Gli interventi attuabili sono di varia indole e consistono in:

- reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento dei minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
- attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;
- individuazione di tutti gli elementi inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psico-fisiche ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare, alla presunta durata dell'intervento;
- preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza tecnica agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie di origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;
- determinazioni di un eventuale contributo economico da corrispondersi agli affidatari per il mantenimento del minore e di facilitazione nell'utilizzo dei servizi sul territorio anche con accesso gratuito o semigratuito.

Art. 51 - Interventi socio-assistenziali a favore di minori

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo. Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile. L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

Art. 52 - Interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria

Gli interventi psico-sociali richiesti dalla Autorità giudiziaria riguardano indagini e

accertamenti di ordine psicologico e sociale e relative valutazioni dei primi provvedimenti inerenti:

- l'autorizzazione al matrimonio di minorenni;
- l'autorizzazione per la interruzione volontaria della gravidanza dei minorenni;
- l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio;
- le decisioni relative all'esercizio della potestà patrimoniale;
- le pronunce di decadenza della potestà di genitori pregiudizievole ai figli;
- le determinazioni nei casi di condotta dei genitori pregiudizievoli ai figli;
- ogni altra decisione nel settore della patria potestà e del diritto di famiglia.

Art. 53 - Assistenza sociale a favore di soggetti appartenenti a specifiche categorie di invalidi indicati da leggi speciali

1) L'assistenza sociale in argomento è rivolta a favore di quei cittadini che a seguito del riconoscimento di appartenenza ad una determinata categoria socialmente protetta in base a precise norme di legge, hanno diritto a determinate prestazioni di natura economica e di altro genere.

2) L'intervento assistenziale consiste nella predisposizione degli atti istruttori e delle certificazioni varie necessarie all'ottenimento dei vari benefici previsti da leggi in vigore. Le prestazioni economiche possono essere erogate dal Comune per alcune categorie (v. hanseniani) con diritto al rimborso da parte della Regione o dello Stato.

3) Le categorie protette rientranti nelle discipline del presente articolo sono le seguenti:

- invalidi civili;
- ciechi e sordomuti;
- hanseniani e loro familiari (legge 3-3-1980, n. 126);
- orfani lavoratori italiani;
- invalidi del lavoro;
- mutilati e invalidi civili.

Art. 54 - Interventi per le dipendenze

Gli interventi per le dipendenze (intese principalmente quelle da droghe, ma anche da alcolismo) devono tendere soprattutto alla prevenzione mediante idonee strutture e strumenti atti a favorire la socializzazione controllata, la consulenza e aiuto ai familiari, la costituzione di centri consultori.

Art. 55 - Interventi per le devianze

Gli interventi per le devianze che riguardano in particolare modo i minori di anni 18 sottoposti a procedimenti giudiziari di natura penale, limitativi o restrittivi della libertà personale, vanno rivolti precisamente verso la costituzione di servizi sociali per minorenni, centri di prima accoglienza, centri di formazione lavoro e tempo libero.

Art. 56 - Composizione nucleo familiare

Per la composizione del nucleo familiare, ai fini della individuazione dell'I.S.E.E., si fa rinvio all'art. 1 del D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7-5-1999, n. 221.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 57 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 58 - Volontariato

Il Comune promuove e favorisce forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini, quali espressione spontanea e consapevole della collettività locale alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale.

Per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art. 59 - Registro del volontariato

Presso il Comune è istituito il registro del volontariato.

L'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta del Comune previa verifica che le attività del richiedente stesso siano in armonia con la normativa del presente regolamento sui servizi sociali.

Il Comune dispone la cancellazione dal registro, quando vengono a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento.